



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

**REGOLAMENTO
PER IL RECLUTAMENTO
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE
TRACK (RTT)**

*(ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010,
modificato dalla Legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022)*

*(Approvato dal Consiglio Accademico del 10/07/2024
e dal Comitato Esecutivo del 18/07/2024
Aggiornato¹ dal Consiglio Accademico del 15/01/2025
e dal Comitato Esecutivo del 22/01/2025)*

¹Aggiornamento a seguito del DM 1658/2024 del 21/10/2024 relativo a "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia", ex Legge 240/2010, Art. 24, comma 5.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori RTT a tempo determinato

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 – Il presente Regolamento - adottato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 – disciplina:

- il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato in *tenure track* (RTT), presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, che avviene mediante procedure pubbliche di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti;
- la procedura valutativa dei ricercatori a tempo determinato RTT ex art. 24, comma 5, legge 240/2010, finalizzata all'inquadramento nel ruolo di professori di seconda fascia, secondo i criteri introdotti dal DM del 21/10/2024, n.1658/2024.

1.2 – Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per “ricercatori *lettere a e b*”: i titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, attivato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a e b), della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 79/2022;
- b) per “ricercatori in *tenure track* (RTT)”: i titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di sei anni per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, attivato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della Legge 79/2022.

1.3 – Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022, continuano a valere le disposizioni relative alla durata e alla valutazione, come definite nella normativa previgente, salvo esplicite indicazioni transitorie.

TITOLO I

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RTT CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO.

Art. 2 – Natura del rapporto e finalità

2.1 – Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il RTT è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile (Art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010). Il contratto è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2.2 – La stipula del contratto di cui al comma 2.1 è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori RTT a tempo determinato

2.3 – Le attività di cui al comma 2.2 sono svolte nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare, ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare indicato nel bando di concorso o in settori affini.

2.4 – L'impegno annuo complessivo del RTT è pari a 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

2.5 – L'attività di didattica consiste nello svolgimento di insegnamenti, moduli, seminari o altre forme di didattica, frontale o a distanza, prevista dalle strutture didattiche dell'Ateneo.

2.6 – L'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti comprende l'orientamento e il tutoraggio/mentoraggio degli studenti nonché le attività di laboratorio e di verifica dell'apprendimento.

Art. 3 – Richiesta di attivazione delle procedure di selezione

3.1 – Il Consiglio Accademico propone al Comitato Esecutivo l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa per la selezione dei RTT.

3.2 – Le proposte di attivazione devono essere congruenti con la programmazione della didattica e della ricerca di Ateneo, anche ai sensi della normativa vigente relativa ai requisiti richiesti annualmente per l'attivazione dell'offerta formativa.

3.3 – La richiesta di attivazione di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTT, presentata dal Consiglio Accademico al Comitato Esecutivo, ai sensi del comma 3.1 del presente articolo, deve indicare:

- il gruppo scientifico-disciplinare, con specifica di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- i requisiti per l'ammissione alla selezione;
- il regime di impegno previsto;
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri – con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate al ricercatore a tempo determinato – e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

3.4 – La proposta di attivazione di cui al presente articolo viene sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo, previa verifica della copertura economico-finanziaria del contratto da attribuire.

In caso di approvazione, il Comitato Esecutivo conferisce mandato al Rettore di emanare il relativo bando per la selezione.

Art. 4 – Indizione della procedura di valutazione comparativa

4.1 – La selezione si svolge, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori RTT a tempo determinato

4.2 – Il bando di indizione della procedura di valutazione comparativa è emanato dal Rettore – in conformità alla delibera del Comitato Esecutivo, ai sensi del precedente art. 3.4 – ed è pubblicato, per almeno 30 giorni, sulla Gazzetta Ufficiale, sui siti web dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

4.3. – Il bando per la selezione del RTT deve indicare:

- a. il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
- b. la tipologia del contratto da attribuire e il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- c. il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d. l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e. i requisiti di ammissione;
- f. la lingua straniera della quale si richiede la conoscenza;
- g. le modalità e i termini per l'invio delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni, con previsione di trasmissione telematica, nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati, comunque non inferiore a 12;
- h. le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da affidare al RTT, nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare, ovvero del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o di settore affine;
- i. le funzioni, i diritti e i doveri del RTT;
- j. il trattamento economico e previdenziale spettante;
- k. il termine entro cui la procedura deve concludersi.

4.4 – I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, conformemente a quanto indicato sul bando di concorso.

4.5 – Ciascuna domanda, corredata di curriculum scientifico-professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa essere utile alla selezione, è presentata nelle forme e nei termini indicati nel bando.

Art. 5 – Tipologia contrattuale

5.1 – La tipologia contrattuale stipulata con i RTT - di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 - è la seguente:

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 6 anni, non rinnovabile;
- ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. Qualora il titolare del contratto non presenti la suddetta richiesta, la durata del contratto di lavoro è prorogata per il periodo di aspettativa.

Art. 6 – Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione comparativa

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori RTT a tempo determinato

6.1 – Sono ammessi alle procedure di selezione dei RTT i candidati, italiani e stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
- b. diploma di specializzazione medica, per i settori interessati.

6.2 – Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo ha la facoltà di vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula di contratti di cui al presente Regolamento in favore di candidati che, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato Corsi di Dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Università, Istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

6.3 – Nel bando sono indicate la lingua o le lingue delle quali si richiede la conoscenza.

6.4 – I titoli presentati dai candidati devono essere coerenti con il gruppo scientifico-disciplinare, ovvero con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

6.5 – I requisiti di cui al presente articolo e quelli prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa.

6.6 – Non possono partecipare alle procedure di selezione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento.

6.7 – Non possono inoltre partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela e affinità entro il quarto grado con un professore facente parte del Consiglio Accademico, con il Direttore Generale, con il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione.

6.8 – L'eventuale esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

7.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di valutazione comparativa per la selezione del RTT, una Commissione esaminatrice composta da tre membri, garantendo ove possibile un'adeguata rappresentanza di genere:

- a. un professore appartenente ai ruoli dell'Ateneo,
- b. un professore di I fascia appartenente al settore scientifico-disciplinare e in caso di impossibilità al gruppo scientifico-disciplinare, per il quale è stata emanata la procedura di valutazione comparativa,
- c. un professore di I o di II fascia, scelto sulla base del curriculum scientifico e accademico.

I componenti della Commissione di cui alle lettere b) e c) devono individuarsi fra docenti in servizio presso altri atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti a un ruolo equivalente a quello necessario per far parte della Commissione.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori RTT a tempo determinato

7.2 – La nomina della Commissione esaminatrice avviene con Decreto del Rettore, al quale viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione nell'area dedicata del sito web dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 8 – Selezione dei candidati

8.1 – La procedura di valutazione comparativa, alla quale sono ammessi i candidati in possesso, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione, dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, deve prevedere i seguenti passaggi:

- a. una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i parametri e i criteri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN del 25/05/2011, n. 243;
- b. l'ammissione alla fase successiva della procedura – consistente nella discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica – dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura che va da un minimo del 10% a un massimo del 20% del numero di partecipanti e comunque non inferiore a 6 unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- c. svolgimento di una discussione pubblica sui titoli, sulle pubblicazioni presentate e sulla produzione scientifica complessiva, finalizzata alla successiva attribuzione di un punteggio;
- d. accertamento della conoscenza delle lingue specificate dal bando.

8.2 – La procedura di valutazione comparativa non prevede esami, a eccezione della prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, di cui al punto d) del comma 1 del presente articolo, da svolgersi contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo.

8.3 – La Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige una graduatoria con l'individuazione del vincitore della selezione pubblica.

8.4 – Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un verbale, firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati.

Art. 9 – Approvazione degli atti e proposta di chiamata

9.1 – Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice.

9.2 – Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

9.3 – Gli atti della procedura sono resi pubblici in via telematica, sul sito web dell'Ateneo. La procedura pubblica di selezione si intende conclusa a decorrere dalla data del decreto rettorale di cui al comma precedente.

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori RTT a tempo determinato

9.4 – Entro il termine di 60 giorni dalla approvazione degli atti, il Consiglio Accademico formula la proposta di chiamata dell'idoneo, da trasmettere al Comitato Esecutivo, che delibera in merito all'attivazione del contratto.

Art. 10 – Stipula del contratto individuale di lavoro

10.1 – Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il vincitore della selezione pubblica deve essere stipulato entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, di cui all'art. 9.3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal RTT selezionato e dal Direttore Generale.

10.2 – Il contratto di lavoro deve indicare:

- a. il settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale il RTT svolge la propria attività, nonché l'eventuale programma di ricerca indicato nel bando di selezione;
- b. la tipologia del contratto stipulato e il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- c. le modalità di svolgimento delle attività affidate al RTT;
- d. funzioni, diritti e doveri del RTT;
- e. il trattamento retributivo e previdenziale, previsto ai sensi della normativa vigente per i redditi da lavoro dipendente;
- f. il periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;
- g. le clausole di risoluzione previste all'art. 14 del presente Regolamento.

10.3 – I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

10.4 – I contratti di lavoro stipulati con i RTT di cui al presente Regolamento sono conteggiati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini della verifica dei requisiti di docenza, richiesti agli Atenei per l'attivazione annuale dell'offerta formativa.

Art. 11 – Trattamento economico e previdenziale

11.1 – Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti da RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

11.2 – Al titolare del contratto compete il trattamento di fine rapporto di lavoro.

11.3 – L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, previdenziali e per responsabilità civile verso terzi a favore dei RTT assunti sulla base del presente Regolamento.

Art. 12 – Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

12.1 – I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili:

- a. con la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori RTT a tempo determinato

- b. con la titolarità di contratti di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, modificato dalla Legge 79/2022;
- c. con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- d. con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- e. con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

12.2 – Il Rettore ha la facoltà di richiedere al RTT lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli espressamente indicati nel bando di selezione.

12.3 – Ai RTT in regime di tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Consiglio Accademico. Ai RTT in regime di tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da parte di soggetti terzi, previa comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.

Art. 13 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

13.1 – Il RTT svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti, secondo le necessità delle strutture preposte alla gestione delle attività didattiche e di ricerca.

13.2 – Le attività svolte dal RTT sono soggette a verifica da parte del Rettore, che espone le proprie valutazioni al Consiglio Accademico. La verifica viene effettuata con periodicità annuale e attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il RTT, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto consegna al Rettore una relazione sulle attività svolte.

13.3 – Nel caso in cui all'esito della verifica siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina di cui al successivo art. 14.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto di lavoro

14.1 – La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

14.2 – Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto a un'indennità di pari importo.

TITOLO II
PROCEDURA VALUTATIVA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN
TENURE TRACK,

EX ART. 24, COMMA 5, LEGGE 240/2010, COME MODIFICATO DALLA LEGGE
79/2022, FINALIZZATA AL LORO INQUADRAMENTO NEL RUOLO DI PROFESSORI
DI SECONDA FASCIA

Art. 15 – Chiamata nel ruolo di professore associato del Ricercatore RTT

15.1 – Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, su istanza dell’interessato, l’Università valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

15.2 – L’eventuale chiamata di cui al comma 15.1 dovrà essere effettuata secondo le modalità e i criteri di valutazione previsti, dall’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (*ai sensi dell’art. 18, comma 1, dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010 e dell’art. 1, comma 9, della Legge 230/2005*).

15.3 – In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

16.1 - Ai sensi dell’art. 14 comma 6-septiesdecies del D.L. n. 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022, fino al 31 dicembre 2026, l’Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da personale ricercatore a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79 di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36.

16.2 - Ai sensi dell’art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. n. 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022, fino al 31/12/2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da personale ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta dell’interessato, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

16.3 - Ai sensi dell’art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. n. 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022, fino al 31/12/2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è

Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori RTT a tempo determinato

ricosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

16.4 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

16.5 – Al presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.